

DISEGNO DI LEGGE N. 14

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 190/A IV Legislatura

▪ Norme di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23/3/1987.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - E.R.P. -

ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

D.D.L.:

" Norme di tutela delle aree di particolare  
interesse ambientale-paesaggistico."

Bari, 22 dicembre 1986



# R E G I O N E P U G L I A

D.D.1. Norme di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico.

## ART.1

Fino all'approvazione, ai sensi della legge regionale 31/5/1980 n.56, del P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale Tamatico) del "Paesaggio e dei Beni Ambientali" e dei relativi piani paesistici delle diverse aree sub regionali individuate dal PUTT e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1987, è proibita ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia nelle seguenti aree:

- a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo;
- c) territori compresi nella fascia di 200 metri dal piede degli argini dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 e successive integrazioni, nonché dal ciglio più elevato delle gravine.

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua classificati pubblici e le gravine di cui al presente

articolo ritenuti rilevanti ai fini paesag-  
gistici ed ambientali, saranno individuati  
con Decreto del Presidente della Giunta Re-  
gionale, da emanare entro 60 giorni dalla pub-  
blicazione della presente legge.

- d) i territori coperti da boschi o macchia medi-  
terranea, ancorché percorsi o danneggiati dal  
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rim-  
boschimento;
- e) i territori interessati da zone umide incluse  
nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976 n.  
448;
- f) i territori relativi alle zone di interesse  
archeologico.

## ART.2

Il divieto di cui all'art.1 non si applica  
per gli interventi edilizi di manutenzione ordi-  
naria, straordinaria, di consolidamento statico  
e di restauro conservativo che non alterino lo  
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli e-  
difici, nonché per l'esercizio delle attività  
agro-silvo-pastorali che non alterino lo stato  
dei luoghi e che non prevedano costruzioni edi-  
lizie. Sono inoltre consentite opere di foresta-  
zione e taglio colturale, di bonifica, di siste-  
mazione idrogeologica con relativa asportazione  
di materiali litoidi finalizzata alla stessa  
sistemazione idrogeologica e di consolidamento.



L'attività edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui all'art. 1, è consentita nelle zone A e B. Nelle zone C, nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali od industriali, sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge o, alla stessa data, regolarmente adottati dal Consiglio Comunale e trasmessi per il parere di cui all'art.21 della l.r. 31 maggio 1980 n.56.

Nelle aree boscate od interessate da macchia mediterranea, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure purché gli interventi, oltre al rispetto delle condizioni del precedente comma, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco o della macchia mediterranea di almeno 50 metri.

Il divieto di cui all'art.1 non si applica per la realizzazione di opere pubbliche di interesse statale o regionale.

Qualora le opere di cui al precedente comma non rispettino le condizioni di cui al 2° e 3° comma del presente articolo, l'autorizzazione all'esecuzione è concessa dalla Giunta Regionale sulla base di apposito studio di impatto ambientale che approfondisca gli effetti diretti ed

indiretti del progetto dell'opera sui diversi fattori quali: l'uomo, il suolo, la fauna, la flora, l'acqua, l'aria ed il paesaggio.

Lo studio d'impatto ambientale deve comprendere:

- a) la descrizione analitica dello stato iniziale del sito e del suo ambiente;
- b) la descrizione dell'opera proposta considerata specialmente in rapporto alle sue finalità ed ai riflessi nell'economia locale;
- c) le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto con indicazioni della natura e della qualità dei materiali;
- d) descrizione dei probabili effetti del progetto sull'ambiente, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, al paesaggio ed alle possibili varie interazioni tra i fattori stessi.

La realizzazione di tutte le opere è comunque subordinata al rilascio del nulla-osta previsto dall'art.7 della Legge 29 giugno 1939 n.1497.

### ART.3

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed Assetto del Territorio il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, può individuare

# R I G I O N E P U G L I A

5.

altre aree del territorio regionale, oltre quelle di cui al precedente articolo 1, nelle quali si applicano le norme della presente legge.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA-ERP-ASSETTO DEL TERRITORIO-AMBIENTE

SETTORE URBANISTICO

D.D.L. "Norme di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico". RELAZIONE.

In attuazione dell'art.1/bis della Legge 4 agosto 1985 n.431 (conversione in legge del D.L. 27 giugno 1985 n.312) e della stessa l.r. 31 maggio 1980 n.56: "Tutela ed uso del territorio", la Regione Puglia con le deliberazioni n.11868 del 31/12/85 e n.6198 del 28/7/86 ha dato avvio alla redazione di un apposito P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico) con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali ed avente, quindi, i contenuti del piano paesistico previsto dallo stesso articolo 1/bis della legge n.431.

Il P.U.T.T., che sarà redatto per le fasi successive in modo da consentire con tempestività l'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia e la tutela dei valori paesistici-territoriali, dovrà in particolare:

- a) analizzare lo stato di fatto delle aree attualmente sottoposte e di quelle da sottoporre a tutela paesaggistica;
- b) definire, motivando, i limiti territoriali degli ambiti di operatività del P.U.T.T.;
- c) individuare le caratteristiche e gli aspetti particolari di ciascun ambito perimetrato;
- d) determinare gli obiettivi da perseguire, con l'attuazione del P.U.T.T., in ciascun ambito perimetrato;
- e) formulare i criteri specifici con cui dovranno essere progettati sia gli interventi urbanistici ed edilizi, comportanti modificazione dei siti, sia gli eventuali sottopiani del P.U.T.T.;

./.

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

f) individuare l'articolazione delle competenze disciplinari da prevedersi nei diversi gruppi di progettazione di ciascun sottopiano del P.U.T.T.

Difficoltà operative non hanno consentito la redazione del Piano entro il termine del 31 dicembre 1986 come prescritto dalla Legge n.431 del 1986. Si pone, pertanto, l'esigenza di adottare, con apposito provvedimento legislativo, specifiche norme di salva guardia e di tutela delle aree di particolare pregio ambientale in attesa che il Piano possa essere redatto ed approvato.

Il d.d.l., che con la presente relazione viene presentato al l'approvazione del Consiglio Regionale, si propone pertanto tale obiettivo, individuando le aree nelle quali - fino all'approvazione del P.U.T.T. citato e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1987 - è proibita ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia.

La normativa integra e specifica meglio i divieti già previsti dall'art.51 della legge n.56 del 1980, adeguando le norme vigenti ai contenuti innovativi della Legge n.431/85 ed alle previsioni programmatiche del Piano paesistico -territoriale.

Infatti l'art.1 del d.d.l. individua le 6 categorie di aree di interesse ambientale-paesaggistico da tutelare con le norme di salvaguardia proposte e che coincidono, quasi completamente, con le categorie di beni soggetti a tutela paesaggistica dall'art.1 della citata Legge n.431/85.

Tali aree sono:

- a) territori costieri;
- b) territori contermini ai laghi;
- c) territori lungo i fiumi, i torrenti e le gravine;
- d) territori coperti da boschi o macchia mediterranea;

./.

# R E G I O N E P U G L I A

- 3 -

- e) territori interessati da zone umide;
- f) territori di interesse archeologico.

Oltre alle suddette aree, possono essere individuate - con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale - altre aree nelle quali si applicano le norme del d.d.l.

Si è voluto, in tal modo, estendere il divieto di modifica zione dell'assetto del territorio, nonché della realizzazione di opere edilizie, anche ad altre aree che nel corso della redazio ne del Piano paesistico potranno essere considerate di notevole valore paesistico-ambientale e quindi da tutelare.

Il d.d.l. prevede, inoltre, quali opere sono consentite nel le aree soggette a tutela.

Sotto tale aspetto si è voluto salvaguardare la suscettività edificatoria prevista dai vigenti strumenti urbanistici per le zone classificate A - B - C e destinate ad insediamenti turisti ci-artigianali od industriali, purché gli interventi da realizza re siano compresi in piani urbanistici esecutivi (Piani partico lareggiati o piani di lottizzazione) regolarmente approvati od adottati al 31 dicembre 1986 e trasmessi agli orgnai regionali per il parere previsto dall'art.21 della l.r. n.56 del 1980.

Si è inteso, in tal modo, meglio precisare e qualificare il divieto già imposto con i decreti (c.d. Galassini) emessi dal Ministro dei Beni Ambientali e culturali e pubblicati nella G.U. n.30 del 6 febbraio 1986 e che sono stati oggetto di numerosi ri corsi amministrativi da parte dei Comuni, dei privati e della stessa Regione Puglia.

L'art.2 inoltre prevede una specifica normativa per la rea lizzazione - nelle aree vincolate - di opere pubbliche di interes se statale o regionale.

./.

# REGIONE PUGLIA

- 4 -

Per tali opere, qualora le stesse non risultino previste in piani urbanistici esecutivi, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Regionale sulla base di apposito studio di impatto ambientale che approfondisca gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera su diversi fattori umani e fisici (uomo, suolo, fauna, flora, acqua, aria, paesaggio). E' un primo approccio alla norma di impatto ambientale che la Regione dovrà quanto prima adottare per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio quali beni primari di tutta la collettività regionale.

Bari, 22 dicembre 1986

l'Assessore  
- dr. R. Paolucci -



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla V Commissione Consiliare permanente il 13-1-87